

proc. n. 24223/16 (stralcio dal n. 5785/16) R.G.N.R.
proc. n. 24323/16 (stralcio dal n. 8938/16) R.G. G.I.P.



Tribunale ordinario di Milano
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
Maria Cristina Mannocci

DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO

Il Giudice,
letta la richiesta di giudizio immediato presentata dal Pubblico Ministero dr. Donata Costa nei confronti di

VIRGILIO Luigi, nato a San Vincenzo Valle Roveto (AQ) il 26.5.1949, ivi residente in viale Regina Margherita 2/D;
attualmente agli arresti domiciliari nella sua abitazione di San Vincenzo Valle Roveto (AQ) in viale Regina Margherita n. 2/d
difeso di fiducia dall'avv. Luigi Liguori del Foro di Milano con studio in Milano via Lamarmora n. 40

DEMERS Johannus Maria Wilhelmus, nato in Olanda il 9.9.1963, residente a Lugano in via Ciani n. 3
attualmente detenuto nella casa circondariale di San Vittore, Milano
Difeso di fiducia dall'avv. Attilio Villa del Foro di Monza e dall'avv. Alessandra Silvestri del Foro di Milano

BRUNI Stefano, nato a Como il 21.11.1961, residente a Como in via Diaz n. 2, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sassi
attualmente agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Como in via Diaz n. 2
Difeso di fiducia dall'avv. Giuseppe Sassi del Foro di Como con studio in Como via XX Settembre n. 36 e dall'avv. Massimo Campa del Foro di Milano con studio in Lecco via Anghileri n. 2

BIZZOZERO Daniele, nato a Seveso il 29.5.1950, residente a Giussano in via Cavera n. 25, attualmente agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Giussano in via Cavera n. 25, difeso da: avv. Luca Marano del foro di Milano, con studio in Milano, via Fiamma n. 27 avv. Massimo Schipilliti del foro di Como con studio in Cantù (Como) via Manara n. 4

PIERANGELI Francesco, nato a Fano (PU) il 31.5.1943, residente a Marotta Mondolfo (PU) in viale Carducci n. 152
Attualmente agli arresti domiciliari in Marotta Mondolfo (PU) in viale Carducci n. 152
Difeso dall'avv. Giuseppe Fiorella del foro di Milano e dall'avv. Roberto Brunelli del foro di Pesaro Urbino, con studio in Pesaro, via Castelfidardo n. 3

I M P U T A T I

VIRGILIO (in concorso con CECCARELLI e SOJ per cui si procede a piede libero)

A. FATTI DI BANCAROTTA E FATTI DI PECULATO RELATIVI ALLA SOCIETA' AIPA S.p.A.

per il reato previsto e punito dagli artt. 110 c.p.,

- artt. 223 comma I in relazione all'art. 216 comma I n. 1), 223 comma II n. 2) e 219 Legge Fallimentare (R.D. 267/1942), art. 95 del D. Lvo 270/1999 (tutti i capi sub A)
- art. 314 c.p. dal 7.5.2014 al 24.9.2015 (capi A.2, A.3, A.4, A.5)

perché, in concorso tra loro:

VIRGILIO Luigi in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione di A.I.P.A. S.p.A. fino al 14.9.2015 e successivamente (dal 24.9.2015) Presidente del Consiglio di Amministrazione di MAZAL GLOBAL SOLUTION S.p.A.

CECCARELLI Fabio Massimo in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione di GRUPPO KGS S.p.A. (ora S.r.l.), firmatario del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato il 22.1.2015

SOJ Roberto, in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione di MAZAL GLOBAL SOLUTION S.r.l., firmatario, in tale veste del contratto di cessione del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato il 22.5.2015, nonché amministratore delegato di GRUPPO KGS S.p.A. (ora S.r.l.),

al fine di

- arrecare pregiudizio ai creditori della società AIPA S.p.A. (società privata di riscossione dei tributi ammessa al concordato preventivo con decreto del 4.2.2016 del Tribunale di Milano – poi dichiarata insolvente ai fini dell'ammissione all'amministrazione straordinaria in data 28.4.2016) e titolare di contratti di concessione alla riscossione di tributi stipulati con almeno 800 comuni, e
- di appropriarsi dei tributi riscossi per conto dei comuni, nella loro qualità di incaricati di pubblico servizio

A.1. distraevano l'azienda (o, comunque, **il valore dato dalla gestione della stessa dal 22.1.2015 al 17.3.2016** –data del sequestro preventivo dell'azienda) della società stipulando, senza gara pubblica (indetta ma poi disattesa per ritenuta assenza dei requisiti nei partecipanti) e in esito a trattativa privata, in data 22.1.2015 un contratto di affitto del ramo d'azienda relativo alla riscossione, liquidazione e accertamento di tributi alla società GRUPPO KGS S.p.A. (oggi S.r.l., società priva dei requisiti di legge per esercitare l'attività di riscossione dei tributi), contratto d'affitto poi ceduto, in data 22.5.2015, alla neo costituita MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.r.l., partecipata al 95% da GRUPPO KGS S.p.A., che la capitalizzava con titoli privi di reale valore ma valutati oltre 10 milioni di euro, capitalizzazione che consentiva alla MAZAL di ottenere l'iscrizione all'albo delle società abilitate alla riscossione di tributi, poco prima che la società AIPA S.p.A. depositasse istanza per essere ammessa al concordato preventivo

A.2 distraevano e/o dissipavano e si appropriavano indebitamente della somma di **euro 5.682.361,60** (proveniente dalla riscossione di tributi eseguita dagli amministratori di AIPA in qualità di incaricati di un pubblico servizio) trasferita alla società GRUPPO KGS a mezzo bonifici bancari (con causale "anticipo aggio"), somme utilizzate sia per la gestione societaria della GRUPPO KGS sia per i pagamenti ai professionisti intervenuti per la cessione dei titoli obbligazionari JP MORGAN.

A.3 distraevano e/o dissipavano e si appropriavano indebitamente della somma pari ad **euro 4.107.314,31** (proveniente dalla riscossione di tributi eseguita dagli amministratori di AIPA in qualità di incaricati di un pubblico servizio) trasferita alla società MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.r.l. a mezzo bonifici bancari eseguiti prima e dopo il deposito della domanda di concordato in bianco, e resi possibili dal contratto di affitto d'azienda sottoscritto fraudolentemente come indicato al capo A.1.

A.4 distraevano e/o dissipavano e si appropriavano indebitamente della somma di **euro 6.633.766,11** (proveniente dalla riscossione di tributi eseguita dagli amministratori di AIPA in qualità di incaricati di un pubblico servizio) utilizzata per pagare costi della società GRUPPO KGS S.r.l. (piano di ristrutturazione e altro), e dunque senza giustificazione economica alcuna per AIPA S.p.A.

A.5 distraevano e/o dissipavano e si appropriavano indebitamente della somma di euro **1.597.153,26** (proveniente dalla riscossione di tributi eseguita dagli amministratori di AIPA in qualità di incaricati di un pubblico servizio) utilizzata per pagare costi della società MAZAL GLOBAL SOLUTION S.r.l., e dunque senza giustificazione economica alcuna per AIPA S.p.A.

A.6. cagionavano il dissesto (che conduceva alla dichiarazione dello stato di insolvenza per ammissione alla amministrazione straordinaria) della società attraverso operazioni dolose consistite nell'acquisirne l'amministrazione (che fruttava a VIRGILIO oltre 200.000,00 euro a titolo di compensi) e nell'aggravarne l'insolvenza mediante le operazioni di affitto d'azienda descritte al punto A.1 (che hanno cagionato un serio impoverimento della stessa stante l'inidoneità delle società affittuarie alla gestione di un'azienda di riscossione tributi) e nel depositare un piano di concordato preventivo non fattibile e unicamente finalizzato a distrarre l'azienda, piano che comportava ingenti pagamenti a professionisti e consulenti (per quasi 1 milione di euro),

Con le aggravanti di aver commesso più fatto di bancarotta e di aver cagionato alla società un danno patrimoniale ingente ammontando lo stato passivo a circa 125 milioni di euro in Milano, il 28 aprile 2016 data della dichiarazione dello stato di insolvenza

in cui risultano persone offese:

- la società AIPA S.p.a. in amministrazione straordinaria
- Comuni di Trecate, Galliate, Oleggio e Dormelletto, in persona dei sindaci *pro tempore*, difesi dall'avv. Carla Zucco con studio in Novara via San Francesco D'assisi n. 18/E
- Comune di Calenzano, in persona del Sindaco *pro tempore*
- Comune di Buja, in persona del Sindaco *pro tempore*
- Comune di Castel Guelfo, in persona del Sindaco *pro tempore*
- GE.S.A. AG2 S.p.A in liquidazione, in persona di Restivo Teresa (concessionaria della riscossione tributi per i comuni di Agrigento, Aragona, Cammarata, Casteltermini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Montallegro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Realmonte, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxarano, Siculiana, Lampedusa e Linoesa) difesa dall'avv. Angelo Cacciatore del Foro di Palermo con studio in Palermo, via E. Notarbartolo n. 44
- gli altri Comuni italiani che risultino ancora creditori della società AIPA s.p.a.

VIRGILIO, DEMERS, BRUNI, BIZZOZERO, PIERANGELI (in concorso con CECCARELLI e SOJ nei cui confronti si procede a piede libero)

B. FATTI DI BANCAROTTA E DI PECULATO RELATIVI ALLA SOCIETA' MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.r.l,

per il reato previsto e punito dagli artt. 110 c.p.,

- 223 comma I in relazione all'art. 216 comma I n. 1) - 223 comma II n. 1), in relazione all'art. 2632 c.c. e 219 Legge Fallimentare (R.D. 267/1942), art. 95 del D. Lvo 270/1999 (tutti i capi sub B)
- art. 314 c.p. (capo B.3)

perché, in concorso tra loro:

VIRGILIO Luigi in qualità amministratore di fatto della società GRUPPO KGS S.p.A. (ora S.r.l.), (a far data, almeno, dal 13.9.2012) e successivamente dal 24.9.2015 Presidente del Consiglio di Amministrazione di MAZAL GLOBAL SOLUTION S.p.A.

CECCARELLI Fabio Massimo in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione di GRUPPO KGS S.p.A. (ora S.r.l.),

SOJ Roberto, in qualità amministratore delegato di GRUPPO KGS S.p.A. (ora S.r.l.),

DEMERS Johannus Maria Wilhelmus, BRUNI Stefano, BIZZOZERO Daniele in qualità intermediari finanziari che hanno commercializzato i titoli utilizzati da KGS S.p.A. per capitalizzare MAZAL GLOBAL SOLUTION S.r.l. (solo in relazione ai fatti di bancarotta di cui ai capi B.1 e B.2)

e **PIERANGELI Francesco**, in qualità di perito incaricato da BRUNI per la valutazione dei titoli (solo in relazione ai fatti di bancarotta di cui ai capi B.1. e B.2.)

al fine di arrecare pregiudizio ai creditori della società MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.r.l, di cui è stata chiesta la dichiarazione dello stato di insolvenza con atto del 4.4.2016,

B.1 cagionavano il dissesto della società formandone fittiziamente il capitale sociale attraverso il conferimento, con atto costitutivo del 3.4.2015, da parte della società KGS GROUP S.p.A. (ora S.r.l.) che deteneva il 95% del capitale sociale, attraverso il conferimento titoli obbligazionari JPMCC 2007 –LD 11 X Cusip N. 46631BAH8 – ISIN code US 46631BAH87 EXP MTY, emessi dall’Istituto JP Morgan Chase & Co con sede in 270 Park Avenue – New York di proprietà della società GRUPPO KGS S.p.A. – valutati per **euro 10.058.850,00**, in realtà privi di qualsivoglia valore economico.

B.2. distraevano la somma di **euro 140.000** bonificata in data 8.6.2015 a LARIO AUTO MOTO NAUTICA RENT S.r.l. (per l’acquisto dei titoli JPMORGAN da parte di KGS, contratto fraudolento in cui, peraltro, MAZAL non era parte e pertanto nulla doveva) e di **euro 20.000** bonificata in data 30.12.2015 a DEMERS per ulteriore acquisto di titoli JPMORGAN privi di valore economico.

B.3. distraevano e/o dissipavano e si appropriavano indebitamente, nella loro qualità di incaricati di pubblico servizio, della somma di almeno **euro 2.395.936,16** relativa a tributi riscossi prima del sequestro preventivo di azienda, non rimessi ai rispettivi Comuni e non presenti nei conti correnti aziendali al momento del sequestro

B.4. distraevano e/o dissipavano la somma di **euro 95.680,00** in pagamento per fatture emesse da Manocchi Eros e relative ad asserite prestazioni professionali di cui non si è trovata traccia in società;

Con le aggravanti di aver commesso più fatti di bancarotta e di aver cagionato alla società un danno patrimoniale di rilevante entità ammontando il passivo societario ad oltre 35 milioni di euro in Milano, il 20 maggio 2016, data della dichiarazione dello stato di insolvenza

in cui risultano persone offese:

- la società MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.r.l. in amministrazione straordinaria
- la società AIPA S.p.a. in amministrazione straordinaria
- Comuni di Trecate, Galliate, Oleggio, Cameri e Dormelletto, in persona dei sindaci *pro tempore*, difesi dall’avv. Carla Zucco con studio in Novara via San Francesco D’assisi n. 18/E
- Comune di Calenzano, in persona del Sindaco *pro tempore*
- Comune di Buja, in persona del Sindaco *pro tempore*
- gli altri Comuni italiani che risultino ancora creditori della società AIPA s.p.a.

DEMERS, BRUNI, BIZZOZERO e PIERANGELI

C. FATTI DI ABUVISIVISMO FINANZIARIO

Delitto di cui agli artt. 110 c.p., 166 comma I lett a) in relazione allo svolgimento di servizi o attività di investimento di cui all’art. 1 comma V (in particolare lettere a e b) del D. Lvo 58/1998 perché, in concorso tra loro, senza esservi abilitati, commercializzavano titoli obbligazionari (in particolare quelli sotto indicati come nella disponibilità di DEMERS), negoziandoli per conto proprio e/o eseguendo ordini per conto di clienti, con i seguenti ruoli:

➤ **DEMERS** in qualità professionista di Lugano proprietario di titoli obbligazionari JPMCC

2007 – LD 11 X Cusip N. 46631BAH8 – ISIN code US 46631BAH87 EXP MTY, emessi dall'Istituto JP Morgann Chase & Co con sede in 270 Park Avenue, per un valore nominale di 199.000.000 di US dollari;

- **BIZZOZERO** in qualità di legale rappresentante della LARIO AUTO MOTO NAUTICA RENT S.r.l., formale cessionaria dei titoli forniti da DEMERS, e depositario nazionale degli stessi;
- **BRUNI** in qualità di professionista in Como, procacciatore di clienti interessati all'acquisto dei titoli, che ha in più occasione intermediato la cessione dei titoli tra la LARIO AUTO MOTO NAUTICA RENT S.r.l. e terzi soggetti interessati all'acquisto;
- **PIERANGELI** in qualità di professionista firmatario delle perizie di stima delle obbligazioni sopra indicate, perizie infedeli contenenti valutazioni evidentemente non rispondente al valore reale degli strumenti finanziari, nonché di procacciatore di clienti interessati all'acquisto dei titoli

In Milano Como, Cermenate e altrove a far data, almeno, dal gennaio 2015 ed in permanenza attuale.

PIERANGELI

D. FALSITA' IDEOLOGIA IN ATTO PUBBLICO

Delitto di cui all'art. 483, 61 n. 2 c.p. perché attestava falsamente nella perizia asseverata dal Tribunale di Pesaro il 20.3.2015 e relativa ai titoli obbligazionari JPMCC 2007 –LD 11 X Cusip N. 46631BAH8 – ISIN code US 46631BAH87 EXP MTY, emessi dall'Istituto JP Morgan Chase & Co con sede in 270 Park Avenue – New York, di proprietà della società GRUPPO KGS S.p.A, di cui al capo B.1. che gli stessi avevano il valore effettivo di **euro 10.058.850,00** quando in realtà erano privi di valore già alla data dell'attestazione e sono oggi inseriti in *black list*

Con l'aggravante di aver commesso il fatto per eseguire i reati di cui ai superiori capi B e C.

In Pesaro il 20 marzo 2015

*

Rilevato che sussistono i presupposti di cui all'art. 453 comma 1 bis c.p.p. atteso che:
gli imputati sopra indicati sono detenuti (in carcere o agli arresti domiciliari) per questa causa;
gli imputati VIRGILIO, BRUNI e DEMERS hanno presentato ricorso ex art. 309 c.p.p., con conferma dell'impugnata ordinanza da parte del Tribunale del Riesame in data 16.6.2016;
per gli imputati BIZZOZERO e PIERANGELI sono decorsi i termini per la presentazione del ricorso ex art. 309 c.p.p.;
tutti gli imputati sono stati interrogati sui fatti per cui si procede in sede di interrogatorio di garanzia, e VIRGILIO è stato nuovamente interrogato, previo rituale avviso con contestazioni di fatti ulteriori, dal P.M. in data 28.6.2016;

considerato che la prova appare evidente alla luce delle seguenti fonti di prova:

- atti posti alla base della applicazione della misura cautelare con particolare riferimento a:
 - nota della G di F di Lecco del 9.11.2015 e allegati
 - nota della G di F di Lecco 7.12.2015
 - nota della G di F di Lecco del 25.1.2016 con verbale sommarie informazioni rese da Di Febo Daniele, responsabile JP MORGAN
 - nota della G di F di Lecco del 3.2.2016
 - nota della G di F di Lecco del 10.2.2016
 - esiti della perquisizione disposta il 23.2.2016 ed eseguita il 17.3.2016
 - brogliacci delle intercettazioni telefoniche disposte
 - note della G di F di Lecco relative all'esame della documentazione in sequestro
- interrogatorio reso da BRUNI Stefano davanti al PM

- interrogatorio reso da VIRGILIO Luigi davanti al PM
- dichiarazione dello stato di insolvenza della MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.r.l. Tribunale di Milano 20.5.2016
- dichiarazione dello stato di insolvenza della AIPA S.p.A – Tribunale di Milano 28.4.2016
- sentenza di fallimento della gruppo KGS – Tribunale di Pesaro 12.4.2016
- relazioni redatte dai custodi giudiziari dell'azienda e delle quote della società AIPA e MAZAL ed in particolare quella del 15.6.2016
- atti del procedimento penale n. 182/2016 R.G.N.R. (da riunire al n. 5785/2016 R.G.N.R.) a carico di VIRGILIO, CECCARELLI e SOJ per fatti di peculato denunciato dai Comuni di Trecate, Galliate, Oleggio, Dormelletto, Cameri
- Nota della G.di F. di Lecco del 9.6.2016 relativa all'analisi della documentazione trasmessa dal dott. Fadda della Procura di Como e relativa a sequestri documentali eseguiti a carico di BRUNI Stefano
- Nota di pg del 20.6.2016 con esito della perquisizione alla CONFIDI

visti gli artt. 455 e 456 c.p.p.,

DISPONE

procedersi con giudizio immediato nei confronti di

VIRGILIO Luigi, nato a San Vincenzo Valle Roveto (AQ) il 26.5.1949,
 DEMERS Johannus Maria Wilhelmus, nato in Olanda il 9.9.1963,
 BRUNI Stefano, nato a Como il 21.11.1961,
 BIZZOZERO Daniele, nato a Seveso il 29.5.1950,
 PIERANGELI Francesco, nato a Fano (PU) il 31.5.1943,
 per i reati descritti in rubrica,

indicando per la comparizione davanti al Tribunale di Milano, Sezione 3^a Penale - in composizione COLLEGALE in Milano - Palazzo di Giustizia – Piano TERZO, AULA 3 l'udienza del giorno

7 novembre 2016 ore 9.00

con avvertimento all'imputato che se non comparirà alla udienza si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 420 bis, 420 ter, 420 quater e 420 quinquies c.p.p.

autorizza sin da ora gli imputati sottoposti all'obbligo di dimora o sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari a presenziare all'udienza sopra indicata raggiungendo il luogo della udienza con mezzi propri e senza scorta, ponendo a carico degli stessi l'obbligo di avvisare la autorità di p.g. competente per i controlli.

a v v e r t e

le parti che, a pena di inammissibilità, devono depositare nella cancelleria del giudice del dibattimento almeno 7 giorni prima della data fissata per l'udienza, la lista degli eventuali testimoni, periti o consulenti tecnici con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame;

LA PERSONA OFFESA HA IL DIRITTO MA NON L'OBBLIGO DI INTERVENIRE NEL PROCESSO, ed è pertanto citata a comparire alla sopra indicata udienza al solo scopo di

consentirle, ove lo ritenga opportuno e previa nomina di un difensore, di costituirsi parte civile al fine di chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno. Potrà essere nuovamente citata come testimone per altra successiva udienza alla quale, invece, avrà l'obbligo di intervenire

a v v i s a

gli imputati che, entro quindici giorni dalla notifica del presente decreto, possono chiedere

- l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p.

oppure

- il giudizio abbreviato (ossia un giudizio che avverrà allo stato degli atti, senza procedere alla assunzione di ulteriori prove salvo che la richiesta di procedere con giudizio abbreviato venga condizionata dall'imputato ad una integrazione probatoria).

Il giudice informa gli interessati che

- che nel processo penale è obbligatoria la difesa tecnica;
- della facoltà di nominare in qualunque momento un difensore di fiducia (art.28 norme att. c.p.p.).
- che, in presenza dei presupposti e delle condizioni indicati nella legge, è assicurato, a spese dello Stato, il patrocinio nel procedimento penale per la difesa dei non abbienti. Ove non ricorrano i presupposti e le condizioni per l'ammissione a tale beneficio, il giudice informa l'interessato dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio nominatogli, con avvertimento che in caso di insolvenza si procederà ad esecuzione forzata.

Considerato

che per il numero elevato di persone offese e di Comuni dislocati in tutto il territorio italiano che siano tuttora titolari di un credito insoddisfatto nei confronti delle società

AIPA s.p.a. e MAZAL GLOBAL SOLUTIONS srl

la notifica per le vie ordinarie appare difficile e comunque impraticabile nei tempi brevi richiesti dallo stato di detenzione degli imputati;

che la notificazione alle persone offese deve quindi essere eseguita per pubblici annunci ai sensi dell'art. 155 C.P.P.;

che il modo più opportuno per portare l'atto a conoscenza di tutte le persone offese suindicate appare quella della pubblicazione di una copia del presente provvedimento e della richiesta di giudizio immediato presentata dal P.M. sul sito internet ANCI, sul sito Internet IFEL, e sui siti ANCI Regionali

(oltre al deposito di una copia del presente decreto presso la Casa Comunale di Milano e all'inserimento di un estratto del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, come disposto dall'art. 155 II comma c.p.p.)

DISPONE

Che la cancelleria provveda ad eseguire la notificazione nelle forme ordinarie:

- per gli imputati e i loro difensori
- per le seguenti persone offese e i loro difensori:

la società MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.r.l. in amministrazione straordinaria

la società AIPA S.p.a. in amministrazione straordinaria

Comuni di Trecate, Galliate, Oleggio, Cameri e Dormelletto, in persona dei sindaci pro tempore, difesi dall'avv. Carla Zucco con studio in Novara via San Francesco D'assisi n. 18/E
Comune di Calenzano, in persona del Sindaco pro tempore
Comune di Buja, in persona del Sindaco pro tempore
Comune di Castel Guelfo, in persona del Sindaco pro tempore

Che la cancelleria provveda ad eseguire la notificazione per pubblici annunci ai sensi dell'art. 155 c.p.p. con le modalità sopra indicate

M A N D A

alla cancelleria perchè, almeno 30 giorni prima della data fissata per il giudizio, il presente decreto sia comunicato al p.m. e notificato, unitamente alla richiesta di giudizio immediato del p.m., agli imputati e alle altre parti private sopra indicate con avviso al difensore degli imputati della data fissata per il giudizio;

M A N D A

alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e, in particolare, perchè, decorsi i termini per la richiesta di giudizio abbreviato siano restituiti al pubblico ministero gli atti non inseriti nel fascicolo che, unitamente al presente decreto, dovrà essere trasmesso per il dibattimento al giudice competente.

Il fascicolo per il dibattimento dovrà essere formato, oltre che dal corpo del reato e dalle cose pertinenti al reato qualora non siano custodite altrove, con il certificato generale del casellario e gli altri documenti indicati nell'art. 236 c.p.p.;

dispone

la trasmissione alla cancelleria del giudice competente per il giudizio del decreto che dispone il giudizio e del provvedimento applicativo di misure cautelari in corso di esecuzione.

Milano 25 luglio 2016

il giudice per le indagini preliminari
Maria Cristina Mannocci